



COMUNE DI VALVARRONE

Provincia di Lecco

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.3.2023

STATUTO DEL COMUNE DI VALVARRONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.3.2023

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia statutaria.

Art. 2 - Finalità.

Art. 3 - Territorio e sede del Comune.

Art. 4 - Stemma e gonfalone.

Art. 5 - Programmazione e cooperazione.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 6 - Organi.

Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali.

Art. 8 - Consiglio Comunale.

Art. 9 - Il presidente del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato.

Art. 11 - Commissioni consiliari.

Art. 12 - Commissioni di garanzia e/o controllo.

Art. 13 - Consiglieri.

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri.

Art. 15 - Gruppi consiliari.

Art. 16 - Sindaco.

Art. 17 - Attribuzione di vigilanza.

Art. 18 - Vicesindaco.

Art. 19 - Mozioni di sfiducia.

Art. 20 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.

Art. 21 - Giunta comunale.

Art. 22 - Composizione.

Art. 23 - Nomina.

Art. 24 - Funzionamento della Giunta.

Art. 25 - Competenze.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 26 - Partecipazione popolare.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 27 - Associazionismo.

Art. 28 - Contributi alle associazioni.

Art. 29 - Volontariato.

CAPO III - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 - Consultazioni.

Art. 31 - Petizioni.

Art. 32 - Proposte.

Art. 33 - Accesso agli atti e accesso civico.

Art. 34 - Consulte tematiche.

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 35 - Obiettivi dell'attività amministrativa.

Art. 36 - Servizi pubblici comunali.

Art. 37 - Forme di gestione dei servizi pubblici.

Art. 38 - Aziende speciali.

Art. 39 - Istituzioni.

Art. 40 - Società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 41 - Convenzioni.

Art. 42 - Consorzi.

Art. 43 - Accordi di programma.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Art. 44 - Trasparenza dei servizi.

Art. 45 - Qualità dei servizi.

Art. 46 - Valutazione della performance.

Art. 47 - Ciclo della performance.

Art. 48 - Premi e merito.

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Art. 49 - Principi strutturali e organizzativi.

Art. 50 - Organizzazione degli uffici e del personale.

Art. 51 - Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 52 - Diritti e doveri dei dipendenti.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 53 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 54 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 55 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

Art. 56 - Collaborazioni esterne.

Art. 57- Ufficio di indirizzo e di controllo.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 58 - Segretario comunale.

Art. 59 - Funzioni del Segretario comunale.

Art. 60 - Vicesegretario comunale.

CAPO IV - LA RESPONSABILITÀ

Art. 61 - Responsabilità verso il Comune.

Art. 62 - Responsabilità verso terzi.

Art. 63 - Responsabilità dei contabili.

CAPO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 64 - Ordinamento.

Art. 65 - Attività finanziaria del Comune.

Art. 66 - Amministrazione dei beni comunali.

Art. 67 - Documenti tecnico contabili.

Art. 68 - Attività contrattuale.

Art. 69 - Organo di Revisione.

Art. 70 - Tesoreria.

Art. 71 - Controlli interni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 72 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

Art. 73 - Delega di funzioni alla Comunità Montana.

Art. 74 - Norme a tutela dei disabili.

Art. 75 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Entrata in vigore.

Art. 77 - Modifiche dello statuto.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA.

1. Il Comune di Valvarrone è un ente locale autonomo, nato dalla fusione dei Comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno, ha la rappresentanza generale della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune esercita la propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Valvarrone nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Lecco e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2 - FINALITÀ.

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Valvarrone ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

- b) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - c) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale, e di integrazione;
 - d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; e superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione.
4. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare del comune una terra di pace.

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE.

1. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n. 31 dell'11.12.2017 dei Comuni di Introzso, Tremenico e Vestreno.
2. Il territorio del Comune si estende per 14,92 Km² e confina con i comuni di Bellano, Casargo, Colico, Dervio, Dorio, Pagnona e Sueglio.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma località Introzzo n. 6.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale o, in conformità ai rispettivi regolamenti, in altre sedi o in modalità telematica.

ART. 4 - STEMMA E GONFALONE.

1. Il Comune negli atti si identifica con il nome di Valvarrone.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia opportuno rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune concorre, secondo i principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e leale cooperazione, alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia.
3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni e attività, e partecipare a forme di gestione associata.
4. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Lecco, con la Regione Lombardia e la Comunità Montana.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 6 - ORGANI.

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La legale rappresentanza dell'Ente, ivi compresi la costituzione e rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco.

ART. 7 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la predisposizione della documentazione delle proposte di deliberazione avvengono a cura dei responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è affidata al Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l'intera comunità delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita la propria potestà e le proprie competenze in conformità ai principi e alle modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni provvedendo alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 9 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale è ricoperto dal Sindaco, che lo esercita in conformità alle norme contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 10 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

1. Entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI.

1. Il Consiglio Comunale può istituire delle commissioni consiliari permanenti, con funzioni istruttorie, consultive e propositive.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono formate esclusivamente da consiglieri in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio e con attribuzione ai rappresentanti di ogni gruppo in ogni commissione di un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.
3. Le commissioni consiliari sono nominate dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni vincolanti dei capigruppo consiliari.
4. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari; detto atto è vincolante per la Giunta Comunale.
5. Ogni gruppo consiliare, cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi, deve garantire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

Art. 12 - COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO.

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari permanenti.
2. I presidenti delle commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, nell'ambito dei membri designati dai gruppi di minoranza.

ART. 13 - CONSIGLIERI.

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti esse sono esercitate dal consigliere che precede nell'ordine di lista.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite del regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale potranno essere recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, fatte salve le differenti modalità di convocazione, notificazione o comunicazione previste da altre fonti normative, anche di natura regolamentare.

ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale può istituire la conferenza dei capigruppo consiliari.
3. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.
5. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Presidente del Consiglio, secondo modalità specificate dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

ART. 16 - SINDACO.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
3. L'esercizio della rappresentanza in giudizio deve essere autorizzata dalla Giunta Comunale e può essere delegata a ciascun responsabile di ufficio e servizio in base ad un atto rilasciato dal Sindaco in conformità alle normative vigenti in materia.
4. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile di servizio delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato (oppure per un determinato periodo non eccedente la durata del mandato), per il conseguimento dei seguenti atti:
 - a. rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b. stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi.
5. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico - istituzionale:
 - a. rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
 - b. stipulazione di convenzioni per la costituzione di Consorzi, aziende, unioni di Comuni.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari e degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
9. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo Responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) adotta ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di cui all'art. 110 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 17 - ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA.

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 18 - VICESINDACO.

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente.

ART. 19 - MOZIONI DI SFIDUCIA.

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il

Sindaco non partecipa a tale votazione e non viene computato ai fini della determinazione del quorum strutturale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 20 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO.

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone nominate dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, all'assessore più anziano di età che vi provvede in intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 21 - GIUNTA COMUNALE.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e a tal fine adotta tutti gli atti di propria competenza.

ART. 22 - COMPOSIZIONE.

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di due assessori di cui uno è investito della carica dei Vicesindaco. Deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi ai sensi della legge 215/2012.
2. Possono essere nominati assessori non solo i consiglieri ma anche soggetti esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 23 - NOMINA.

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Il Sindaco, motivandone la ragione, può revocare uno o più assessori. Della revoca è data successiva comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, le prerogative e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. È assessore anziano il più anziano di età.

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal relativo Regolamento.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 25 - COMPETENZE.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai Responsabili dei servizi comunali;

- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali di stabiliti dal Consiglio;
- f) determina le aliquote dei tributi comunali nei casi che non rientrano nella sfera di competenza del Consiglio comunale; dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni nei casi che non rientrano nella sfera di competenza del Consiglio Comunale;
- g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- i) approva il Piano Esecutivo di Gestione - P.R.O..

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 26 - PARTECIPAZIONE POPOLARE.

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di tutti gli atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste dalla normativa sul procedimento amministrativo.
4. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Capo II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 27 - ASSOCIAZIONISMO.

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e sulla base di apposito Regolamento il Comune riconosce e favorisce le libere forme associative che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive, ecologiste e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori e protagonisti della co-programmazione delle politiche pubbliche e della co-progettazione delle risposte ai bisogni espressi dal territorio.
2. Il Regolamento sull'associazionismo e il volontariato disciplina l'istituzione di un elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni, i comitati, gli organismi e determina, altresì, i requisiti per l'iscrizione.
3. Alle associazioni, ai comitati, agli organismi iscritti compete, secondo le modalità fissate dal Regolamento:
 - a) il diritto di informazione sulle materie e temi di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
 - b) l'accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dagli appositi Regolamenti;

- c) la possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune, previa stipulazione di apposita convenzione.

ART. 28 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI.

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa sussidiaria dell'attività dell'Ente.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, per le finalità di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire la finalizzazione della contribuzione allo svolgimento di attività sussidiarie a quelle dell'Ente.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 29 - VOLONTARIATO.

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Capo III - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 30 - CONSULTAZIONI.

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 31 - PETIZIONI.

1. Tutti i cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta, ognuno per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della petizione assumendo se del caso i relativi provvedimenti.

ART. 32 - PROPOSTE.

1. Qualora un numero di cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, non inferiore al 15% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri

all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 33 - ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO.

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, garantendo l'accesso civico nei casi previsti dalla legge, e l'accesso agli atti corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'Ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso si fa riferimento all'art. 24 e 25 comma 3 della legge 241/1990.
4. Il regolamento in materia di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART 34 - CONSULTE TEMATICHE.

1. Ai fini di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione all'Amministrazione locale è facoltà del Sindaco istituire consulte tematiche.

2. Le Consulte operano come strumento di partecipazione dei cittadini al governo della comunità locale e, nello specifico:
 - rappresentano sedi di confronto, discussione e proposta sui temi specifici;
 - svolgono funzioni di impulso e sostegno all'attività dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 35 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 36 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici locali avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a dimensioni ed organizzazione dell'Ente, finalità che si intendono perseguire e progetti che si intendono attuare, valutate le disponibilità e le sensibilità degli altri attori del sistema delle autonomie locali, nonché degli operatori privati.
4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più ampia valorizzazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato locale, nel quadro della piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
5. La gestione dei servizi pubblici locali deve essere caratterizzata dal rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di parità di trattamento nei confronti degli utenti e degli operatori che vi hanno parte e dei corollari criteri di economicità, efficacia, efficienza, equità, soddisfazione, appropriatezza, proprietà, accessibilità, trasparenza.

ART. 37 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica può avvenire con conferimento della titolarità del servizio e sempre nel rispetto della normativa europea e delle discipline di settore.

ART. 38 - AZIENDE SPECIALI.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

ART. 39 - ISTITUZIONI.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la creazione di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale nell'ambito della legge; l'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 40 - SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azione devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 41 - CONVENZIONI.

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 42 - CONSORZI.

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
4. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad eccezione di quelli obbligatori per legge.

ART. 43 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma viene definito in un'apposita conferenza ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.
3. Qualora l'accordo si adotta con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Art. 44 - TRASPARENZA DEI SERVIZI.

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.
2. L'amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

ART. 45 - QUALITÀ DEI SERVIZI.

1. L'amministrazione comunale definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per il mancato rispetto degli standard di qualità.

ART. 46 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

1. La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell'Ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.
2. Il Comune valuta la performance con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.
3. Il Comune adotta metodi di misurazione e valutazione della performance che permettano la trasparenza delle informazioni prodotte.

ART. 47 - CICLO DELLA PERFORMANCE.

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

2. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai portatori di interessi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 48 - PREMI E MERITO.

1. Il Comune promuove il merito anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti sfidanti, secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione differenziata di incentivi sia economici sia di carriera.
2. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non può essere effettuata in maniera, indifferenziata o sulla base di automatismi.

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

Capo I - UFFICI

ART. 49 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI.

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e delle professionalità, nella prospettiva della migliore collaborazione tra gli uffici.

ART. 50 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i criteri di autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

ART. 51 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di

verificarne il conseguimento; ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, le modalità operative e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 52 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

ART. 53 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 54 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

- c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - d) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - f) adottano altre ordinanze previste da nome di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
 - g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - h) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale;
 - j) forniscono alla Giunta nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario e dal Sindaco;
 - l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 55 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto, per la copertura di posto della categoria apicale o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 56 - COLLABORAZIONI ESTERNE.

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, anche ai sensi dell'art. 110, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 57 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

1. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 58 - SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

ART. 59 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali

nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

4. Al Segretario Comunale spettano le attività di coordinamento dei Responsabili di Servizio, e la verifica dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente.
5. Il Segretario Comunale è autorità anticorruzione dell'Ente e autorità per la trasparenza.
6. Al Segretario Comunale spettano le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dai regolamenti, o sulla base di questi attribuiti dal Sindaco.

ART. 60 - VICESEGRETARIO COMUNALE.

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso per Segretario Comunale.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.

CAPO IV - LA RESPONSABILITÀ

ART. 61 - RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE.

1. Gli amministratori, il Segretario Comunale e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco e/o il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore regionale della Corte dei conti,

indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 62 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.

1. Gli amministratori, il Segretario, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono Responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 63 - RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI.

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 64 - ORDINAMENTO.

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 65 - ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 66 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI.

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario Comunale e al Responsabile del servizio finanziario del Comune della veridicità dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati direttamente e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere oggetto di locazione, comodato e altri contratti di diritto privato; i beni demaniali possono essere oggetto di concessione in uso.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 67 - DOCUMENTI TECNICO CONTABILI.

1. Il Comune redige i documenti tecnico contabili secondo le previsioni di legge, ed entro i limiti di questa, secondo le norme del regolamento di contabilità.

ART. 68 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, utilizza anche gli strumenti del diritto privato ivi compresi i contratti.

ART. 69 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI.

1. Il Comune ha un organo di Revisione economico-finanziaria individuato con le modalità previste dalla legge.
2. L'organo di Revisione ha diritto di accesso informale agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, ed è revocabile solo per inadempienza.
3. L'organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di Revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Oltre alle funzioni previste dall'art. 139, D.lgs. 267/2000, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere riguardo a ipotesi di transazione prospettate dal Sindaco, dal Segretario comunale o dal Responsabile del Servizio finanziario, a prescindere da quale sia l'Organo comunale competente all'approvazione definitiva della stessa transazione.
7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 70 - TESORERIA.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro due giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti tra il Comune e il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 71 - CONTROLLI INTERNI.

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 72 - INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI.

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione Lombardia. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 73 - DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITÀ MONTANA.

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 74 - NORME A TUTELA DEI DISABILI.

1. I regolamenti del Comune individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi, e del tempo libero esistenti nel territorio comunale.

2. Il regolamento disciplina, in particolare, compiutamente le modalità organizzative del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei servizi di cui al comma 1.

ART. 75 - AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' TRA I SESSI.

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel Comune.
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, il Comune adotta piani di azioni positive.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 76 - PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO.

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo pretorio *on line* dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio *on line* del Comune.

ART. 77 - MODIFICHE DELLO STATUTO.

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono

approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con esse incompatibili.